



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0143/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0133/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Maurizio Lascioli – Componente (Relatore)
Valentina Ramella – Componente
Ermando Bozza – Componente aggiunto
Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 29 marzo 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20517 /571pf22-23/GC/blp del 3 marzo 2023, nei confronti dei sigg.ri Mauro Fusano e Anthony Hernest Aliano, nonché nei confronti della società Monterosi Tuscia FC Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 20517 /571pf22-23/GC/blp del 3 marzo 2023, nei confronti di:
- Fusano Mauro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* della società Monterosi Tuscia FC Srl, all'epoca dei fatti:

violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver versato, entro il termine del 16 dicembre 2022, le ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022;

- Aliano Anthony Hernest, Amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* della società Monterosi Tuscia FC Srl, all'epoca dei fatti:

violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver versato, entro il termine del 16 dicembre 2022, le ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022;

- Monterosi Tuscia FC Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell'art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Fusano Mauro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* della società Monterosi Tuscia FC Srl all'epoca dei fatti, e dal sig. Aliano Anthony Hernest, Amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* della società Monterosi Tuscia FC Srl all'epoca dei fatti;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell'art. 33, comma 4, del CGS in relazione all'art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, i sigg.ri Fusano Mauro e Aliano Anthony Hernest, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza il Dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, l'Avv. Leonardo Testi, in rappresentanza dei sigg.ri Fusano Mauro e Aliano Anthony Hernest, e il sig. Aliano Anthony Hernest personalmente, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3 del CGS, le dichiara efficaci;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Fusano Mauro, mesi 2 di inibizione, commutata su richiesta dell'interessato in euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- per il sig. Aliano Anthony Hernest, mesi 2 di inibizione, commutata su richiesta dell'interessato in euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

I RELATORI

Maurizio Lascioli

Carlo Purificato

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

Depositato in data 29 marzo 2023.

IL SEGRETARIO

Marco Lai